Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 maggio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Veneto

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 31 MAGGIO 1978:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 gennaio 1978, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(4554)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 31 MAGGIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1967-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1968-1988; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1969-1989; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1970-1990 a premi; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1971-1986; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1972-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1973-1988; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 8 % 1974-1984; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1976-1986; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1977-1987, effettuate il 20 maggio 1978.

(4259)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicati

Con ordinanza 24 maggio 1978 l'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato, a norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che non debbano avere più corso le operazioni relative al *referendum* popolare — indetto con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1978, n. 108 — per l'abrogazione di alcuni articoli della legge 25 gennaio 1962, n. 20, concernente norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

Con ordinanza 24 maggio 1978 l'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato, a norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che non debbano avere più corso le operazioni relative al *referendum* popolare — indetto con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1978, n. 109 — per l'abrogazione di alcuni articoli della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e successive modificazioni, sui manicomi e sugli alienati.

Con ordinanza 24 maggio 1978 l'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato, a norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che non debbano avere più corso le operazioni relative al *referendum* popolare — nuovamente indetto con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1978, n. 105 — per l'abrogazione di alcune norme del codice penale concernenti il reato di aborto ed altre fattispecie delittuose previste dal titolo X, libro II, dello stesso codice.

(4555)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **1192.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Filippo Silvestri », in Napoli.

N. 1192. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Filippo Silvestri », istituita presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1978
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 331

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1193.**

Istituzione del secondo istituto tecnico per il turismo in Milano.

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli del turismo e dello spettacolo, dell'interno e del tesoro, viene istituito in Milano, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, il secondo istituto tecnico per il turismo (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico per il turismo già funzionante nella medesima città.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1978
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1194.**

Istituzione di un istituto tecnico per il turismo in Lignano Sabbiadoro.

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli del turismo e dello spettacolo, dell'interno e del tesoro, viene istituito in Lignano Sabbiadoro (Udine), a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, un istituto tecnico per il turismo (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* **1978**
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 334

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1978, n. **224.**

Conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere allo adeguamento dei fondi a disposizione del Mediocredito al fine di promuovere e sviluppare l'esportazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 900 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalle leggi vigenti, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 150 miliardi per l'anno 1979, di 230 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, di 140 miliardi per l'anno 1982 e di 65 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato gli indicati stanziamenti potranno essere integrati in relazione alle esigenze del finanziamento dei crediti all'esportazione.

Art. 2.

La dotazione del fondo rotativo di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è costituita:

dalla somma di lire 9.050 milioni già versata al Mediocredito centrale in applicazione dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1834, dell'art. 1 della legge 10 novembre 1963, n. 1532, dell'art. 1 della legge 11 giugno 1967, n. 442 e dell'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594, che si intende conferita al fondo presso lo stesso istituto, di cui al predetto art. 26 della citata legge 24 maggio 1977, n. 227;

dai seguenti versamenti:

lire 11.500 milioni per l'anno 1978;
lire 4.500 milioni per l'anno 1979;
lire 6.100 milioni per l'anno 1980;
lire 7.410 milioni per l'anno 1981;
lire 3.250 milioni per l'anno 1982;
lire 3.530 milioni per l'anno 1983;
lire 3.740 milioni per l'anno 1984;
lire 3.920 milioni per l'anno 1985.

I rapporti nascenti tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito centrale in dipendenza del conferimento della dotazione al fondo rotativo di cui al precedente comma, saranno disciplinati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della legge 30 novembre 1976, n. 796, concernenti la garanzia statale contro i rischi di cambio, si applicano anche per i prestiti in valuta concessi ad istituzioni, enti pubblici ed imprese italiane dalla Comunità europea dell'energia atomica in base agli articoli 2 e 172 del trattato di Roma del 25 marzo 1957, approvato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Art. 4.

All'onere derivante dall'art. 1 del presente decreto-legge determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere derivante dall'art. 2 del presente decreto-legge, determinato in lire 43.950 milioni, si provvede:

quanto a lire 11.500 milioni per l'anno 1978 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7744 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno; corrispondentemente le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1 della legge 10 novembre 1963, n. 1532, all'art. 1 della legge 11 giugno 1967, n. 442 e dell'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594, sono ridotte per il citato anno, rispettivamente, di lire 1.000 milioni, di lire 6.000 milioni e di lire 4.500 milioni;

quanto a lire 32.450 milioni per gli anni dal 1979 al 1985 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui:

all'art. 1 della legge 11 giugno 1967, n. 442, per i seguenti ammontari:

lire 3.000 milioni per l'anno 1979;
lire 3.000 milioni per l'anno 1980;
lire 3.000 miiloni per l'anno 1981;

all'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594, per i seguenti importi:

lire 1.500 milioni per l'anno 1979;
lire 3.100 milioni per l'anno 1980;

lire 4.410 milioni per l'anno 1981;
lire 3.250 milioni per l'anno 1982;
lire 3.530 milioni per l'anno 1983;
lire 3.740 milioni per l'anno 1984;
lire 3.920 milioni per l'anno 1985.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dall'art. 3 del presente provvedimento graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — FORLANI — DONAT-CATTIN — OSSOLA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 31

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1978, n. **225**.

Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi nelle province della Calabria e della Sicilia a seguito degli eccezionali eventi sismici verificatisi nel marzo e nell'aprile 1978;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone della Calabria danneggiate dagli eccezionali eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978, è assegnato alla regione Calabria un contributo speciale di lire 15.000 milioni.

Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi, con particolare riguardo ai lavori di tutela della pubblica incolumità, alla realizzazione di alloggi prefabbricati per le famiglie rimaste senza tetto, nonché alla concessione di contributi per il riattamento e ripristino delle abitazioni private danneggiate.

Art. 2.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino nelle zone della provincia di Messina danneggiate dall'eccezionale evento sismico dell'aprile 1978, è assegnato alla regione siciliana un contributo speciale di lire 50.000 milioni.

Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi, con particolare riguardo a quelli concernenti la tutela della pubblica incolumità, il ripristino o ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali, ed alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati.

Art. 3.

La somma complessiva di lire 65.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Art. 4.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nelle zone indicate negli articoli 1 e 2, è autorizzato lo stanziamento di lire 3.570 milioni che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978.

Art. 5.

All'onere di lire 68.570 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1978, n. **226.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'aero club di Como.

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'aero club di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1978
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 1978.

Designazione di tre rappresentanti del Governo nella commissione paritetica di cui all'art. 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta;

Ritenuta la necessità di designare tre rappresentanti del Governo quali componenti della commissione paritetica prevista dall'art. 72, terzo comma, della predetta legge;

Viste le designazioni effettuate dal Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati in rappresentanza del Governo componenti della commissione paritetica prevista dall'art. 72, terzo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196:

Imperatrice dott. Giovanni;
Cannada Bartoli prof. Eugenio;
Linda avv. Claudio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(4420)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1977.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale ordinaria a tariffa ridotta.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo peliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, con il quale sono state apportate, a decorrere dal 1° novembre 1976, modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche per l'interno;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1977, una cartolina postale ordinaria a tariffa ridotta, da L. 60, per la corrispondenza diretta a militari di truppa dello Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1418 del 4 agosto 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1977, di una cartolina postale ordinaria, a tariffa ridotta, da L. 60, per la corrispondenza diretta a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate.

Detta cartolina è stampata in offset, su cartoncino bianco avorio da grammi 200 per metro quadrato; formato carta: cm 14,8 × 10,5; colori: azzurro e giallo uovo.

Il recto della cartolina reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta del francobollo da L. 60 della serie « Italia turrita »; a sinistra, due righe orizzontali ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo, su due righe sono poste la leggenda « CARTOLINA POSTALE A TARIFFA RIDOTTA », in carattere maiuscolo bastone tondo, e le indicazioni « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », accompagnate da tre righe punteggiate; nel secondo riquadro, a sinistra, è riportata verticalmente, la leggenda « SPAZIO UTILIZZABILE ». Righe e leggende sono stampate in colore azzurro.

Nella parte restante, riservata all'indirizzo del destinatario, si trovano tre righe e tre riquadri, con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », tutto con colore giallo uovo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1978
Registro n. 15 *Poste, foglio n.* 293

(3573)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1978.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Doha (Qatar) e in Manama (Bahrein).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Doha (Qatar) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Kuwait e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato di Qatar.

Art. 2.

E' istituito in Manama (Bahrein) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Kuwait e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato di Bahrein.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1978
Registro n. 449 *Esteri, foglio n.* 385

(4163)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta Hyperion S.p.a., in Como.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con prorio decreto n. 5071 in data 6 settembre 1972 la ditta Hyperion S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Como, frazione Camerlata, via San Francesco, 5, prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la lettera in data 27 gennaio 1978, con la quale l'ufficio del medico provinciale di Como comunica che la S.p.a. Hyperion risulta cessata per chiusura dell'unità locale in detta provincia;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Hyperion S.p.a. l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Como, frazione Camerlata, via San Francesco, 5, concessa con decreto ministeriale n. 5071 in data 6 settembre 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 11 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3576)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1978.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978 recante norme di adeguamento al predetto regolamento;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri per il giorno 29 giugno 1978;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6579/8/775/12/3 dell'8 maggio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, indette per il 29 giugno 1978 sono rinviate al 29 ottobre 1978.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 11 maggio 1978

Il Ministro: FORLANI

(4381)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Ventitreesima serie di norme integrative al decreto ministeriale 22 luglio 1930. Intervallo delle revisioni periodiche dei grandi serbatoi per trasporto di cloro liquefatto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, che detta norme per la costruzione, l'approvazione e le visite periodiche dei grandi serbatoi destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto l'art. 2 della legge n. 579 del 10 luglio 1970;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 22 luglio 1930 prevede un intervallo di due anni tra le revisioni periodiche alle quali debbono essere sottoposti i grandi recipienti destinati al trasporto di cloro liquefatto;

Tenuto presente che il regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID), emanato in esecuzione degli articoli 3 e 4 della convenzione internazionale per il trasporto di merci per ferrovia (CIM), ratificata con legge 2 marzo 1963, n. 806, nella edizione del 1° luglio 1977 prevede nel

marginale 229, per i recipienti di cui sopra, l'intervallo di quattro anni tra le revisioni periodiche;

Visto il voto n. 810 adottato dalla commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi in data 24 maggio 1977 e richiamate le considerazioni in esso esposte;

Ritenuta l'opportunità di allineare la normativa nazionale vigente in materia alla normativa internazionale del RID, sopra specificata;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i grandi recipienti, mobili od inamovibilmente fissati ai carri ferroviari ed agli autoveicoli, destinati al trasporto di cloro liquefatto, debbono essere sottoposti a revisioni periodiche, da effettuarsi almeno ogni quattro anni.

Restano invariate le modalità e le certificazioni delle revisioni periodiche di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative.

Art. 2.

Per i grandi recipienti approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'intervallo fra le revisioni periodiche di cui al precedente art. 1 decorre dalla data di approvazione o dalla data dell'ultima revisione periodica.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: COLOMBO

(4364)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres - Sassari - Alghero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres - Sassari - Alghero, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: SIR, strada di allaccio alla statale n. 131 dell'agglomerato industriale, primo acquedotto industriale del Coghinas, prima opera di presa acqua di mare, raccordo ferroviario tra la stazione delle ferrovie dello Stato di Porto Torres e l'agglomerato industriale, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres - Sassari - Alghero per i lavori di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4355)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

1) Snia-Viscosa;
2) Filati industriali;
3) acquedotto-1° lotto;
4) acquedotto-2° lotto;
5) rete idrica-1° lotto;
6) ristrutturazione ed ampiamento delle fognature e degli impianti di depurazione e della rete idrica;
7) impianti elettrici,

sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, per i lavori di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1978, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per

un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Roma, addì 18 maggio 1978

(4354) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale della Sardegna centrale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato di Ottana:

Fibra del Tirso;
Chimica del Tirso (impianti dell'ANIC - Montedison);
Metallurgica del Tirso;
Siron di Ottana;

b) agglomerato industriale di Isili Sarcidano:

Siron,

sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale per i lavori di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Roma, addì 18 maggio 1978

(4352) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 997/78 del consiglio del 12 maggio 1978.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 997/78 del consiglio del 12 maggio 1978 che, nell'ambito degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del consiglio del 27 giugno 1968, dispone la concessione di un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1978-79, in prosecuzione del regime di premio di cui al regolamento (CEE) n. 871/77;

Visto il proprio decreto 31 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 6 giugno 1977 con il quale, per la campagna di commercializzazione 1977-78, è stato dato corso alla corresponsione del premio alla nascita dei vitelli a far data dal 3 marzo 1977 al 2 marzo 1978;

Visto il regolamento (CEE) n. 1047/78 della commissione del 22 maggio 1978 recante modalità di applicazione del citato regolamento (CEE) n. 997/78;

Considerato che in applicazione del predetto regolamento (CEE) n. 1047/78, al fine di non creare soluzione di continuità tra la campagna di commercializzazione 1977-78 e quella 1978-79, è opportuno stabilire al 3 marzo 1978 l'inizio del periodo di dodici mesi per la concessione del premio alla nascita dei vitelli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., i compiti di organismo d'intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del citato regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto l'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione delle occorrenti norme di applicazione delle suindicate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione del premio alla nascita dei vitelli previsto dai regolamenti (CEE) n. 997/78 e n. 1047/78 citati nelle premesse, il periodo di applicazione dello stesso premio ha inizio il 3 marzo 1978 e termina il 2 marzo 1979.

Art. 2.

Alla corresponsione del premio di cui all'art. 1 provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., a seguito di domanda del premio, da presentarsi alla nascita del vitello da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice, il quale si impegni a mantenere in vita per almeno sei mesi il vitello stesso. Detto impegno può essere trasferito ad altri con notifica del trasferimento da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice allo stesso ufficio di cui al comma successivo, presso il quale è stata presentata la domanda di premio.

La domanda di cui al comma precedente va presentata all'ispettorato agrario provinciale competente per territorio o ad altro ufficio o istituzione cui le

regioni o provincie autonome abbiano affidatole funzioni previste dal presente decreto, entro trenta giorni dalla nascita del vitello.

Per i vitelli nati nel periodo dal 3 marzo 1978 alla data di applicazione delle presenti disposizioni il termine di presentazione delle domande decorre da quest'ultima data, determinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto;

Ai fini della identificazione del vitello di cui allo art. 3 del regolamento (CEE) n. 1047/78, sarà utilizzata una fascetta auricolare o altro mezzo equivalente. Tale operazione avverrà in occasione del sopralluogo relativo alla constatazione della permanenza in vita del vitello al sesto mese di età. In tale occasione, l'ufficio verifica il sussistere degli elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda.

Il premio viene pagato in unica soluzione all'allevatore entro i sessanta giorni successivi al riconoscimento del diritto al premio stesso.

Art. 3.

Al fine di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina di concessione del premio su tutto il territorio nazionale, l'A.I.M.A. comunica alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, per la adozione dei provvedimenti di competenza, nell'ambito delle loro potestà, le esigenze alle quali deve corrispondere la collaborazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o degli altri uffici o istituzioni cui le regioni o le provincie autonome abbiano affidato, con atto specifico le funzioni previste dal presente decreto.

Art. 4.

Per data di applicazione delle disposizioni relative alla concessione del premio di cui all'art. 1 si intende, agli effetti della decorrenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione della domanda per i vitelli nati tra il 3 marzo 1978 e tale data, quella di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o provincia autonoma delle disposizioni regionali o provinciali di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: MARCORA

(4412)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 8 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di maggio 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 1.000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 94,40 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 maggio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1978
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 397

(4557)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 8 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di maggio 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, per un importo di lire 1.000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 88,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1979.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 maggio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1978
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 396

(4558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 9/1978. Cassa conguaglio per il settore elettrico: acconto sul rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1978.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 5/1976 del 12 marzo 1976 e n. 37/1976 del 30 novembre 1976;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974 e n. 37/1976 del 30 novembre 1976 — visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1978 — è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, di un acconto alle seguenti imprese sul rimborso relativo all'anno 1978, acconto commisurato all'energia prodotta, con combustibili il cui maggiore onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978, ad eccezione delle seguenti centrali che producono per conto dell'E.N.E.L.:

Marghera Levante della Montedison S.p.a. per il primo gruppo per il quale la corresponsione dovrà essere commisurata all'energia prodotta a decorrere dal 5 gennaio 1978;

Ottana della Società chimica del Tirso per la quale la corresponsione dovrà essere commisurata dalla data di inizio della produzione quale risulterà dall'apposito verbale dell'U.T.I.F.

L'acconto viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota precisata per ogni impianto alla produzione effettuata nei periodi suddetti quale risulta dai rilievi effettuati dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) ai sensi dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976 sopra richiamati diminuita dei quantitativi di energia, prodotta come sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa nella rete di trasporto o distribuzione del produttore unitamente ad energia idrica autoprodotta e/o ad energia di acquisto, il quantitativo di energia di autoconsumo prelevato dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, deve essere ridotto in misura pari al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica prodotta — ai sensi del cap. VI, quinto capoverso, del provvedimento C.I.P. n. 34/1974 e di quanto disposto, ad integrazione di questo capoverso, dal provvedimento n. 47/1974 — ed il totale dell'energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato. Per energia termica prodotta si deve intendere, nel caso in questione, quella al netto dei servizi ausiliari della produzione stessa.

A. — *Energia termoelettrica prodotta in proprio — Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L., per le seguenti centrali:*

	L./KWh
Vado Ligure	11,440926
La Spezia	11,808895
Genova	11,106152
Chivasso	13,975315
Trino	31,396252
La Casella	11,459331
Piacenza	12,599808
Turbigo	12,038130
Tavazzano	13,037778
Ostiglia	11,682291
Fusina	10,635746
Porto Marghera	14,218488
Monfalcone	9,741433
S. Barbara	14,393219
Orlando	23,512455
Marzocco	12,362151
Porto Corsini	12,815909
Piombino	11,820889
Capraia	25,692600
Portoferraio N.C.	33,489335
Torrevaldaliga	11,755231
Civitavecchia	13,262960
Camerata Picena	23,894203
Fiumicino	30,642743
Pietrafitta	12,598839
Bastardo	13,212584
Latina	25,116997
Ventotene	25,117002
Napoli Levante	14,124503
Vigliena	16,062269
Bari	13,862590
Brindisi	12,038246
Taranto Nord	31,529121
Mercure	13,509517
Garigliano	33,489336
Rossano Calabro	12,237897
Maddaloni	31,385787
Milazzo	11,995926
Augusta	13,352814
Termini Imerese	12,666949
Vulcano	23,442535
Porto Empedocle	13,749157
Malfa	25,117002
S. Marina Salina	23,442535
Codrongianus	31,814869
Sulcis	13,532703
Portovesme	17,447794
S. Gilla	15,258295
Stromboli	30,140402
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri	12,489333
Comunione azienda elettrica municipale di Milano e servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Cassano d'Adda	13,611027
Comunione servizi municipalizzati del comune di Brescia e azienda generale dei servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio	13,784909
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma per la centrale di « G. Montemartini »	26,231521
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Brescia - via Lamarmora	24,202157
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo per la centrale di Padiglioni di Osimo	22,315473
Azienda elettrica Paul Gröbner - per la centrale di Colle Isarco	24,719935
Impresa Dante Nigris per la centrale di Ampezzo	20,182500
S.p.a. Idroelettrica Valcanale - per la centrale di Malborghetto Valbruna	22,414725
Società idroelettrica Weissenfels - per la centrale di Tarvisio	23,762784

B. — *E.N.E.L. per le seguenti centrali che producono per suo conto, a norma del punto 1) del paragrafo C del provvedimento n. 47/1974:*

	L./KWh
	—
Marghera Levante della Montedison S.p.a. . . .	9,281145
Villa di Serio della Italcementi S.p.a.	16,487681
Matera delle Cementeria calabro-lucane S.p.a. . .	18,143514
Avezzano dello Zuccherificio di Avezzano S.p.a. (SAZA)	17,343801
Portoscuso dell'A.L.S.A.R. S.p.a.	13,107816
Fusina dell'Alumetal S.p.a.	12,849814
Fusina della Soc. Alluminio Veneto p.a. (SAVA) . .	13,664916
Ottana della Società chimica del Tirso	16,884587

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(4576)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare con protocollo addizionale n. 1, con annessi, protocollo addizionale n. 2, protocollo addizionale n. 3 e scambio di note, firmato ad Algeri il 18 giugno 1971.

Il giorno 16 maggio 1978 ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare con protocollo addizionale n. 1 con annessi, protocollo addizionale n. 2, protocollo addizionale n. 3.

In conformità dell'art. 21, l'accordo entrerà in vigore il 31 marzo 1978.

(4385)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturali in comune di Castel Frentano

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n. 5604, si approva l'atto n. 103143 di repertorio del 1° luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Spadano Tommaso, nato a Castel Frentano (Chieti) il 7 febbraio 1921, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale di Castel Frentano, estese mq 2830, riportate in catasto alle particelle numeri 70 parte e 764 del foglio di mappa 7 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 93 e 94.

(4390)

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977, n. 5594, si approva l'atto n. 103133 di repertorio del 1° luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Carmine, nato a Castel Frentano (Chieti) il 3 novembre 1905, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale di Castel Frentano, estese mq 1930, riportate in catasto alle particelle n. 863 del foglio di mappa 3 e numeri 71 parte e 765 del foglio di mappa 7 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 14, 95 e 96.

(4393)

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977, n. 5597, si approva l'atto n. 103136 di repertorio del 1° luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Costantini Nicola, nato a Castel Frentano (Chieti) il 21 gennaio 1924, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale di Castel Frentano, estese mq 2870, riportate in catasto alle particelle numeri 749 parte, 860 e 871 del foglio di mappa 3 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 11, 12 e 21.

(4394)

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977, n. 5596, si approva l'atto n. 103135 di repertorio del 1° luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giambattista Domenica, nata a Castel Frentano (Chieti) il 4 maggio 1908, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale di Castel Frentano, estese mq 1910, riportate in catasto alle particelle numeri 355 parte, 900, 388 e 924 del foglio di mappa 3 e alla particella n. 774 del foglio di mappa 7 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 63, 64 e 105.

(4392)

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977, n. 5601, si approva l'atto n. 103140 di repertorio del 1° luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Costantini Nicolò, nato a Castel Frentano (Chieti) il 13 marzo 1912, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale di Castel Frentano, estese mq 4560, riportate in catasto alle particelle numeri 870, 917 e 926 del foglio di mappa 3 del comune di Castel Frentano e nella plinimetria tratturale con i numeri 20 e 107.

(4391)

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Volturino

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977, n. 5746, si approva l'atto n. 95851 di repertorio del 28 gennaio 1974, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Santacroce Leonardo, nato a Volturino (Foggia) il 19 maggio 1937, Santacroce Saverio, nato a Volturino il 3 aprile 1935 e Santacroce Maria-Lucia, nata a Foggia il 27 dicembre 1940, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro », in agro di Volturino, estesa mq 4180, riportata in catasto alla particella n. 68 del foglio di mappa 11 ed alla particella n. 427 del foglio di mappa 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con il n. 116.

(4389)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale dell'Alto Monferrato a r.ill. », in Tonco.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1978 il sig. Nebiolo Antonio è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale dell'Alto Monferrato a r.ill. », in Tonco (Asti), in sostituzione del dott. Gaetano Mormina, deceduto.

(4386)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Coltivatori diretti di Cipressa »

Con decreto ministeriale 17 maggio 1978 il rag. Giacomo Ferrari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Coltivatori diretti di Cipressa », in Cipressa (Imperia), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 28 marzo 1969, in sostituzione del dott. Luigi Rossi, dimissionario.

(4387)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « La Palma », in Torino

Con decreto ministeriale 17 maggio 1978 il rag. Walter D'Agostino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « La Palma », in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 3 febbraio 1978, in sostituzione del dott. Lorenzo Sterpone, dimissionario.

(4388)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 26 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	871,65	871,65	871,60	871,65	871,60	871,65	871,70	871,65	871,65	871,65
Dollaro canadese	781,20	781,20	782 —	781,20	781,40	781,20	781,20	781,20	781,20	781,20
Franco svizzero	445,89	445,89	445,50	445,89	445,30	445,89	445,55	445,89	445,89	445,85
Corona danese	152,69	152,69	152,80	152,69	152,60	152,69	152,73	152,69	152,69	152,67
Corona norvegese	159,15	159,15	159,20	159,15	159,15	159,15	159,19	159,15	159,15	159,15
Corona svedese	186,20	186,20	186,30	186,20	186,14	186,20	186,26	186,20	186,20	186,20
Fiorino olandese	383,67	383,67	383,60	383,67	383,45	383,67	383,75	383,67	383,67	383,65
Franco belga	26,325	26,325	26,30	26,325	26,31	26,32	26,32	26,325	26,325	26,32
Franco francese	187,02	187,02	186,88	187,02	186,88	187,02	186,95	187,02	187,02	187 —
Lira sterlina	1578,40	1578,40	1578,30	1578,40	1578,25	1578,40	1578,60	1578,40	1578,40	1578,40
Marco germanico	410,57	410,57	410,50	410,57	410,45	410,57	410,58	410,57	410,57	410,55
Scellino austriaco	57,12	57,12	57,10	57,12	57,10	57,12	57,12	57,12	57,12	57,10
Escudo portoghese	19,04	19,04	19 —	19,04	19 —	19,04	19,03	19,04	19,04	19,04
Peseta spagnola	10,725	10,725	10,755	10,725	10,74	10,75	10,751	10,725	10,725	10,72
Yen giapponese	3,845	3,845	3,85	3,845	3,843	3,84	3,852	3,845	3,845	3,84

Media dei titoli del 26 maggio 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,450
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,725
» 5 % (Ricostruzione)	97,800
» 5 % (Città di Trieste)	97,400
» 5 % (Beni esteri)	97,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,775
» 5,50 % » » 1968-83	83,350
» 5,50 % » » 1969-84	80,800
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	77,500
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	89,725
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,525
» » » » 1-10-1979	101,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,800
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,400
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,725
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,725
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,675
» » » 10 % 1- 1-1981	94,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,675
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1978

Valuta	
Dollaro USA	871,675
Dollaro canadese	781,20
Franco svizzero	445,72
Corona danese	152,71
Corona norvegese	159,17
Corona svedese	186,23
Fiorino olandese	383,71
Franco belga	26,322
Franco francese	186,985
Lira sterlina	1578,50
Marco germanico	410,575
Scellino austriaco	57,12
Escudo portoghese	19,035
Peseta spagnola	10,751
Yen giapponese	3,849

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alghero

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di Alghero;

La procura generale di Cagliari con nota n. 1.5.B/3516 del 14 ottobre 1977, ha comunicato che il precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1977, registrato il 3 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alghero.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1978
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 151

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Cagliari.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alghero, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 31 maggio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3913)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, concernente l'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che nel citato elenco, è stato erroneamente indicato come « Bonanni Virgilio » il nominativo del dott. « Bonanni Virginio »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nell'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 14 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 10 settembre 1977, leggasi « Bonanni Virginio » anziché « Bonanni Virgilio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4151)

Elenco dei vice direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1971, concernente l'elenco dei vice direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei vice direttori sanitari in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di vice direttore sanitario presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Magliozzi Giuseppe, nato a Roma il 25 marzo 1938;
Pulvirenti Alfio, nato a San Giovanni la Punta il 5 dicembre 1943.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di vice direttore sanitario a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Lambo Alfonso, nato a Bari il 24 giugno 1937;
Renzulli Giovanni, nato a Vicenza il 5 gennaio 1941.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4148)

Elenco dei primari di virologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1971, concernente l'elenco dei primari di virologia idonei ai sensi dello art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di virologia in base al possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di virologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Paggi Giancarlo, nato a Torino il 12 settembre 1934.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4147)

Elenco dei primari di ematologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1972, concernente l'elenco dei primari di ematologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1976, concernente l'elenco dei primari di ematologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare lo art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ematologia in base al possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ematologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

De Laurenzi Antonio, nato a Pentone il 26 giugno 1932;
Dini Enrico, nato a Milano il 27 maggio 1927;
Sirchia Girolamo, nato a Milano il 14 settembre 1933.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4144)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 698 in data 31 dicembre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1975;

Visti i successivi decreti n. 698-*quater* in data 24 ottobre 1977 e n. 698/5 in data 10 gennaio 1978, con i quali si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti e sottoscritti dalla predetta commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla commissione medesima;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Bargnesi Paolo . . . . punti 60,925
2. Olivieri Giampiero . . . . » 59,572
3. Bartolucci Giuseppe . . . . » 59,379
4. Baffioni Venturi Luciano . . . . . » 58,725
5. Giordano Nicola . . . . » 58,375
6. Fabbrizioli Crescentino . . . . . . » 58,330
7. Settembrino Carmelo . . . . . . » 58,094
8. Perakis Giorgio . . . . » 57,838
9. Giordano Dionigi . . . . » 57,462
10. Galvani Paola . . . . » 57,000
11. Caselli Rinaldo . . . . » 56,906
12. Lancioli Domenico . . . . » 55,302
13. Campidelli Orlando . . . . » 54,248
14. Racchini M. Alberto . . . . » 53,212
15. Cencetti Stefano . . . . » 53,000
16. Gallucci Carlo . . . . » 52,050
17. Ceccarini Edoardo . . . . » 51,550
18. Ramadori Sandro . . . . » 50,736
19. Lupone Antonio . . . . » 49,333
20. Montanari Gianfranco . . . . . . » 49,000
21. Gatti Fulgenzio . . . . » 48,550
22. Lanzetta Pasquale . . . . » 47,550
23. Ciamaglia Learco . . . . » 47,337
24. Oleari Fabrizio . . . . » 47,066
25. Reale Elio . . . . » 46,964
26. Venturi Sebastiano . . . . » 46,552
27. Verna Nicola Antonio . . . . . . » 46,065
28. Gostoli Piergiorgio . . . . » 45,742
29. Piola Lia Fernanda . . . . » 45,654
30. Spaccia Gianfranco . . . . » 44,698
31. Ridolfini Maurizio . . . . » 43,239
32. Ventaglio Lucio . . . . » 43,236
33. Giampaolini Giovanni . . . . . . » 42,609
34. D'Accardi Paolo Francesco . . . . . » 42,522
35. Binotti Massimo . . . . » 42,218
36. Biagiotti Franco (precede per l'età) . . . » 42,050
37. Lombardi Borgia Ostelvio . . . . . » 42,050
38. Gasparini Massimo (precede perchè coniugato con prole) . . . . » 42,000
39. Freschi Carlo (coniugato senza prole) . . . » 42,000
40. Bellucci Giuseppe (celibe) . . . . . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 5 maggio 1978

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 698/6 in data 5 maggio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di ventuno posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1975;

Viste le domande dei candidati e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui in premessa sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Bargnesi Paolo: Fano 2ª (centro);
2) Olivieri Giampiero: Urbania 2ª (capoluogo);
3) Bartolucci Giuseppe: Mombaroccio 1ª (capoluogo);
4) Baffioni Venturi Luciano: Pesaro (Fiorenzuola di Focara);
5) Giordano Nicola: S. Leo 1ª (capoluogo);
6) Fabbrizioli Crescentino: Colbordolo 1ª (capoluogo);
7) Settembrino Carmelo: Novafeltria 2ª (consorziale);
8) Perakis Giorgio: Monteciccardo (unica);
9) Giordano Dionigi: Fossombrone 3ª (Isola di Fano);
10) Galvani Paola: Macerata Feltria 1ª (capoluogo);
11) Lancioli Domenico: Montecopiolo (unica);
12) Campidelli Orlando: Pennabilli 1ª (capoluogo);
13) Racchini M. Alberto: Isola del Piano (unica);
14) Cencetti Stefano: Montefelcino 2ª (Monteguiduccio);
15) Gallucci Carlo: Mondavio 2ª;
16) Ceccarini Edoardo: Lunano (unica);
17) Ramadori Sandro: Maiolo (unica);
18) Lupone Antonio: Belforte Isauro (unica);
19) Montanari Gianfranco: Peglio (unica);
20) Gatti Fulgenzio: Frontino (unica);
21) Lanzetta Pasquale: Orciano 2ª (Montebello).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 5 maggio 1978

Il medico provinciale: CAVINA

(4334)

OSPEDALE CIVILE «MARIA SS. IMMACOLATA» DI GUARDIAGRELE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(1914/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO» DI CAVA DEI TIRRENI

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(1916/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neuropsichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neuropsichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(1912/S)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(1920/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLE CROCI» DI RAVENNA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di malattie infettive;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(1953/S)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Concorso ad un posto di direttore della farmacia interna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore della farmacia interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(1911/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di primario del servizio immunotrasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio immunotrasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(1919/S)

FONDAZIONE «SENATORE PASCALE» DI NAPOLI

Concorso ad un posto di primario della divisione di ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(1921/S)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cavalese (Trento).

(1934/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(1915/S)

OSPEDALE DI S. AGATA DI MILITELLO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata di Militello (Messina).

(1913/S)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE E MELORIO» DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorso ad un posto di assistente del pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(1917/S)

OSPEDALE «A. PASQUALUCCI» DI MONDAVIO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro e Urbino).

(1918/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1978, n. 19.

Modificazioni ad alcuni articoli del titolo II, capo II, della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, recante norme sulla costituzione del rapporto di impiego.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione, n.* 16 *del* 19 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 8, dopo le parole: « in relazione alla qualifica », sono aggiunte le seguenti: « e alle mansioni ».

Nel quarto comma dell'art. 8, sono soppresse le parole: « e, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Al quinto comma dell'art. 8 sono aggiunti i seguenti periodi: « possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro il 31 dicembre successivo, in ragione di collocamento a riposo d'ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima ».

Al sesto comma le parole: « un sesto » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto ».

Art. 2.

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — *Conferimento di posti disponibili agli idonei.* — Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria utilizzando, secondo l'ordine, la graduatoria medesima.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la giunta regionale ha facoltà di procedere nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima ».

Art. 3.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — *Assunzioni obbligatorie, riserve di posto, precedenze e preferenze.* — Si applicano le norme vigenti sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posto, sulle precedenze e preferenze.

Per la copertura dei posti della prima, seconda e terza qualifica funzionale riservati a soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria secondo la ripartizione per categoria stabilita nell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede mediante procedimenti selettivi riservati alle singole categorie protette, secondo modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di cui al terzo comma dell'art. 8.

Per il conferimento dei posti disponibili ai soggetti indicati nel comma precedente si applicano le norme di cui all'art. 9 della presente legge e quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ».

Art. 4.

L'art. 11. — E' sostituito dal seguente:

« Art. 11. — Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32;

c) l'idoneità fisica all'impiego;

d) il possesso dei diritti civili e politici.

Per i concorsi ai posti di quinta e sesta qualifica funzionale il limite massimo di età è stabilito in 45 anni.

I predetti limiti di età si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi e delle altre amministrazioni pubbliche.

Sono fatte salve le eccezioni stabilite da leggi vigenti per particolari categorie di cittadini.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande ».

Art. 5.

L'art. 12 è stabilito dal seguente:

« Art. 12. — *Ammissione ed esclusione dal concorso.* — L'ammissione e l'esclusione dal concorso sono disposte dalla giunta regionale.

L'esclusione dal concorso è disposta con atto motivato soltanto per difetto dei requisiti prescritti, da notificare agli interessati a mezzo di messo comunale oppure con lettera raccomandata entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento.

Nel caso di presentazione da parte del candidato di domanda o documentazione irregolare, il presidente della giunta regionale invita l'interessato a regolarizzarla nel termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito ».

Art. 6.

Nell'art. 13 le parole « , a fianco delle singole qualifiche, nell'allegata tabella "A" » sono sostituite dalle seguenti: « nella tabella *C*), allegata alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, relativa all'ordinamento degli uffici regionali ».

Art. 7.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14. — *Concorso per titoli ed esami.* — Il concorso è per titoli ed esami.

Gli esami consistono in prove scritte, esercitazioni pratiche, prove attitudinali, prove orali o colloqui, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al terzo comma del precedente art. 8.

Per i concorsi ai posti di prima e seconda qualifica funzionale la valutazione comparativa dei candidati si effettua a parità di merito dopo la prova attitudinale ed il colloquio anche sulla base di titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento del candidato nonchè allo stato di occupazione del nucleo familiare.

Il regolamento di esecuzione di cui al terzo comma dell'art. 8 stabilisce i punteggi da attribuire alle singole prove e ai titoli, nonchè i criteri per la determinazione del voto finale ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 17, è sostituito dai seguenti:

« La graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative ».

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 aprile 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 *marzo* 1978 (*atto n.* 784) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 14 *aprile* 1978.

(4126)

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1978, n. **20.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 1096 del 29 dicembre 1977 emanato ai sensi dello art. 16 della legge regionale 14 giugno 1977, n. 27, per il prelevamento di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 1096 del 29 dicembre 1977, relativo al prelevamento della somma di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste cap. 3120 della spesa per l'anno finanziario 1977 e all'iscrizione della stessa quanto a L. 30.000.000 al cap. 2459 di nuova istituzione denominato: « Rimborsi ai comuni delle spese sostenute per l'assistenza ai nefropatici cronici in forza della legge 3 settembre 1974, n. 56 » e quanto a L. 40.000.000 al cap. 2460 denominato: « Mantenimento inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e rimborso delle spese sostenute dai comuni dello svolgimento delle funzioni delegate ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 19 aprile 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 *marzo* 1978 (*atto n.* 785) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *aprile* 1978.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1978, n. **21.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 20 gennaio 1978, n. 57, emanato ai sensi dello art. 16 della legge regionale 14 giugno 1977, n. 27, per il prelevamento di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 57 del 20 gennaio 1978, relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (cap. 3120 della spesa) per l'anno finanziario 1977, e all'iscrizione di pari importo al cap. 1252, di nuova istituzione, denominato « Contributo al comune di Passignano sul Trasimeno per la riparazione dei danni causati dalla tromba d'aria del 1° novembre 1977 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 19 aprile 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 *marzo* 1978 (*atto n.* 786) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *aprile* 1978.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1978, n. **22.**

Integrazione della legge regionale 30 luglio 1973, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo unico della legge 30 luglio 1973, n. 32, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: « Il consiglio regionale è autorizzato a concedere locali destinati alla propria sede in uso gratuito al C.R.U.R.E.S. - La spesa relativa all'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia può essere posta a carico del bilancio del consiglio regionale, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 aprile 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 *marzo* 1978 (*atto n.* 783) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *aprile* 1978.

(4127)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1978, n. **17.**

Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 59, relativa a provvidenze per la bonifica e l'irrigazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 2 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione al combinato disposto dall'art. 1 con l'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 59, il mutuo di lire 2 miliardi, contratto per le finalità dell'art. 2 e secondo le modalità dell'art. 5 della stessa legge, è utilizzabile anche per il completamento, l'adeguamento ed il ripristino delle opere pubbliche di bonifica, progettate successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge regionale 30 maggio 1975, n. 59, e da eseguire in concessione a cura dei consorzi di bonifica, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 aprile 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1978, n. 18.

Proroga della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, recante norme per l'assunzione di finanziamento per opere pubbliche da parte della Regione per la facilitazione dell'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 2 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 1 e dall'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, già prorogati al 31 dicembre 1977 con la legge regionale 16 luglio 1976, n. 31, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1978 ed al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 aprile 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1978, n. 19.

Modifica alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 47, recante norme per la partecipazione azionaria della Regione alle S.p.a. Edilvenezia ed Edilchioggia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 2 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47, è così modificato:

« Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere azioni delle due società di cui all'art. 1 fino alla concorrenza della quota di cui al punto *b*) dell'art. 2 prevista nella seguente misura: lire 10 milioni per la società che opererà in Venezia e lire 10 milioni per la società che opererà in Chioggia ».

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in lire 19 milioni, si provvede mediante riduzione del cap. 096209750 « Fondo globale spese di investimenti normali » (partita: adeguamento quota partecipazione alle S.p.a. « Edilvenezia » e « Edilchioggia ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

IN TERMINI DI COMPETENZA

In diminuzione:

Cap. 096209750. — Fondo globale spese di investimento normale	L. 19.000.000

In aumento:

Cap. 081008025. — Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.a. costituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 790, per la realizzazione degli interventi di restauro conservativo in Venezia e nelle isole della Laguna (cap. di nuova istituzione) .	L. 9.500.000
Cap. 081008030. — Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.a. costituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo del centro storico di Chioggia (cap. di nuova istituzione)	» 9.500.000
Totale . . .	L. 19.000.000

IN TERMINI DI CASSA

In diminuzione:

Fondo finale di cassa	L. 19.000.000

In aumento:

Cap. 081008025	L. 9.500.000
Cap. 081008030	» 9.500.000
Totale . . .	L. 19.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 aprile 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1978, n. 20.

Attuazione del programma per il potenziamento della zootecnia in montagna, il completamento del piano stralcio per l'irrigazione di cui alla legge n. 493/1975 e la forestazione e sistemazione idraulico-forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 2 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Progetti zootecnici in montagna

Le comunità montane presentano alla Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei piani generali di sviluppo o dei programmi di spesa e di interventi di cui alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, progetti di potenziamento ed ammodernamento di strutture agricole-zootecniche e lattiero-casearie, relative ad iniziative:

a) di realizzazione di stalle con bestiame da latte e centri di svezzamento vitelli da parte di cooperative zootecniche, lattiero-casearie, loro consorzi ed imprenditori agricoli singoli ed associati;

b) di ralizzazione di opere di miglioramento e sistemazione agro-pastorale di malghe e relative pertinenze, da parte di cooperative zootecniche, di enti pubblici, di comunioni familiari e di imprenditori agricoli singoli ed associati;

c) di ristrutturazione produttiva, anche mediante esecuzione di nuove opere e di acquisto di attrezzature, o di più efficace dimensionamento della rete associativa da parte di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione e vendita di prodotti zootecnici e lattiero-caseari.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta approva i progetti e ripartisce fra le comunità montane, per l'esercizio finanziario 1978, la somma di lire 4 miliardi, in relazione alle caratteristiche ed alle potenzialità tecniche ed economiche dei progetti stessi, tenuto conto dei piani e dei programmi delle comunità montante e della Regione, stabilendo le priorità nella concessione delle provvidenze e determinando le direttive a cui le comunità montane devono attenersi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 2.

Funzioni amministrative

Le funzioni amministrative relative all'attuazione dei progetti ed all'accoglimento delle domande di contributo sono esercitate dalle comunità montane che si avvalgono degli uffici tecnici della Regione.

Per l'assistenza nella elaborazione e nella esecuzione dei progetti delle opere e per l'assistenza tecnica ed amministrativa alle cooperative ed alle associazioni degli imprenditori agricoli, le comunità montane possono avvalersi dell'ente regionale di sviluppo agricolo (ESAV).

Le comunità montane, per la ripartizione dei contributi di cui al presente articolo, prendono in esame anche le domande giacenti presso la Regione, riguardanti le iniziative previste dal precedente articolo e non finanziate con i fondi stanziati da leggi regionali precedenti.

I contributi sono concessi nelle seguenti misure:

fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative degli imprenditori agricoli singoli;

fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative delle cooperative, dei loro consorzi, delle comunioni familiari e degli imprenditori agricoli associati;

fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti pubblici, per le iniziative di realizzazione di opere di miglioramento e sistemazione agro-pastorale di malghe e relative pertinenze.

I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con altri concessi dallo Stato o dalla Regione per gli stessi scopi.

Art. 3.

Irrigazione

Allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attuazione del programma di opere irrigue di interesse regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'esercizio finanziario 1978.

La giunta regionale, sulla base ed in conformità dei criteri stabiliti con le deliberazioni del consiglio regionale n. 135 del 30 aprile 1976 e n. 364 del 13 luglio 1977, individua e propone al consiglio regionale, per l'approvazione, le opere da ammettere a finanziamento.

Il presidente della giunta regionale emana i provvedimenti di concessione delle opere a favore dei consorzi di bonifica, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3.

Art. 4.

Forestazione e sistemazione idraulico-forestale

Per le iniziative di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16, la giunta regionale, d'intesa con le comunità montane, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al consiglio regionale un programma triennale predisposto in conformità dell'art. 2 della medesima legge regionale ed articolato in progetti annuali.

La giunta regionale provvede alla progettazione ed all'esecuzione delle opere direttamente o avvalendosi dell'azienda regionale delle foreste.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, la giunta regionale può disporre la progettazione e l'esecuzione delle opere mediante concessione amministrativa alle comunità montane ed ai consorzi di bonifica montana.

Per quanto non previsto nel presente articolo, ed in quanto non in contrasto, valgono le norme e le procedure previste nella legge regionale n. 16/1975.

La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 è di lire 2,5 miliardi.

Art. 5.

Finanziamento degli articoli 1 e 4

Alla spesa di cui agli articoli 1 e 4, pari a complessive lire 6,5 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di eguale importo del cap. 096209750, « Fondo globale spese d'investimento normali » (partite: « Zootecnia comunità montane », lire 4 miliardi, e « Forestazione e sistemazione idraulica », lire 2,5 miliardi), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 6.

Finanziamento dell'art. 3

Per far fronte alla spesa di cui all'art. 3, pari a lire 4 miliardi, la giunta regionale è autorizzata a contrarre mutuo a tasso massimo del 14 per cento e per la durata di venti anni, la cui entrata è già stata prevista al cap. 051005015 del bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Lo stanziamento del correlativo capitolo di spesa viene istituito mediante riduzione di lire 4 miliardi del cap. 096209760, « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partite: « Completamento piano stralcio irrigazione ») dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Gli oneri relativi all'ammortamento del mutuo, previsti nel 1978 in L. 600.075.000, di cui L. 560.000.000 per quota interessi e L. 40.075.000 per quota capitale, vengono imputati, rispettivamente, al cap. 014001640 ed al cap. 014001645 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.

Agli oneri di ammortamento relativi agli esercizi successivi al 1978, si farà fronte mediante il previsto incremento delle entrate derivanti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 096209750. — Fondo globale spese di investimento normali	L. 6.500.000.000	
Cap. 096209760. — Fondo globale d'investimento ulteriori programmi di sviluppo	» 4.000.000.000	
Fondo finale di cassa	————	L. 10.500.000.000
	L. 10.500.000.000	L. 10.500.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 012201521. — Finanziamento di programmi di zootecnia di montagna (capitolo di nuova istituzione)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000
Cap. 012101450. — Interventi di rimboschimento e sistemazione idraulico-forestale, nell'ambito del territorio regionale (art. 1 legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16)	» 2.500.000.000	» 2.500.000.000
Cap. 011101052. — Interventi per lavori di ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione	» 4.000.000.000	» 4.000.000.000
	L. 10.500.000.000	L. 10.500.000.000

Art. 8.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 aprile 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1978, n. 21.

Prosecuzione degli interventi nei settori del credito di conduzione delle anticipazioni ai soci conferenti alle cooperative dell'assistenza tecnica e della zootecnia mediante il rifinanziamento delle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 4; 11 maggio 1973, n. 13; 2 settembre 1974, n. 43 e 21 gennaio 1975, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 2 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore delle aziende agricole e delle cooperative agricole del Veneto nella fase di approvazione del programma regionale di sviluppo, sono rifinanziate, per l'esercizio finanziario 1978, le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per .	L. 2.500 milioni
b) legge regionale 21 gennaio 1975, n. 21, art. 3, per	» 5.000 milioni
c) legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, art. 4, primo comma, per	» 1.600 milioni
d) legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, art. 2, per	» 600 milioni
	L. 9.700 milioni

Art. 2.

Lo stanziamento disposto alla lettera *a*) dell'articolo precedente è utilizzato solo per la concessione di prestiti a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati I prestiti accordati agli imprenditori agricoli singoli non possono superare i 5 milioni di lire per azienda.

I prestiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente sono concessi, fino all'importo di lire 60 milioni, a seguito di rilascio di nulla-osta da parte del competente ispettorato provinciale per l'agricoltura. Per importi superiori la competenza è della giunta regionale.

I prestiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente hanno la durata massima di un anno.

Lo stanziamento previsto per gli interventi di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente è utilizzato per lire 300 milioni per il finanziamento delle attività espletate ai sensi della relativa legge regionale nel 1977 e per lire 300 milioni per il finanziamento delle attività in programma per il 1978.

Nella concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, si applicano le preferenze indicate all'art. 3 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 3.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, il concorso della Regione nei confronti dei tassi d'interesse praticato dagli istituti di credito è fissato, per gli interventi di cui alla presente legge, nella misura del 7 e 9 per cento, rispettivamente per la zona di pianura e per la zona di montagna.

Art. 4.

Le domande inerenti le lettere *a*), *b*), *c*), del precedente art. 1 vanno inoltrate al presidente della giunta tramite i competenti ispettorati agrari provinciali, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Sulle domande inoltrate e sulle domande giacenti, conformemente agli articoli di cui alle lettere del primo comma, la giunta delibera entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente.

Sulle domande, con annessi programmi, la giunta delibera entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente.

Art. 5.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente la giunta provvede alla pubblicazione degli elenchi nominativi per le domande accolte, con l'indicazione degli importi erogati e il comune di residenza, nonché gli elenchi nominativi per le domande respinte.

Art. 6.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a lire 9.700 milioni si provvede:

per lire 2.000 milioni mediante la riduzione per pari importo del cap. 096209740 «Fondo globale spese correnti normali» (partita: concessione prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978;

per lire 7.700 milioni mediante l'utilizzo della somma assegnata alla Regione ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403, art. 1, con il decreto ministeriale 22 ottobre 1977.

Alle conseguenti variazioni di bilancio si provvederà secondo quanto previsto dai commi primo e secondo dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 aprile 1978

TOMELLERI

(3927)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781480)